

R.G. 2027/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. dr Vincenza Totaro | Presidente |
| 2. dr. Sebastiano Napolitano | Consigliere rel |
| 3. dr. Rosa Del Prete | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 12/02/2026, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2027/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE

E

DE VITO Valentina, generalizzata in atti,
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Garofalo

APPELLATA

OGGETTO: Accertamento del diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis per il figlio minore. Durata. Sovrapposizione temporale con l'assegnazione concessa per primogenito

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di primo grado, depositato in data **19.4.2024**, **DE VITO Valentina**, dipendente del Ministero della Giustizia, con qualifica di Assistente giudiziario Area II F2, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo, in sintesi: l'accertamento del diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso il Tribunale di Avellino per il figlio minore; l'ordine all'Amministrazione di disporre l'assegnazione per il periodo massimo complessivo di tre anni "a far data dal 19 aprile 2024"; la disapplicazione parziale del provvedimento amministrativo del **22.3.2024** che aveva limitato la durata fino al **3.12.2024**; oltre alle spese.

A fondamento delle domande, la ricorrente allegava di essere già stata assegnata temporaneamente ex art. 42-bis a decorrere dal **19.4.2021** in relazione alla figlia primogenita (nata il **19.12.2019**), con assegnazione prorogata fino al **18.4.2024**; di avere poi presentato in data **5.2.2024** nuova istanza per il figlio secondogenito (nato il **3.12.2021**); e che l'Amministrazione avrebbe accolto solo parzialmente tale istanza, limitando l'assegnazione sino al **3.12.2024**, per un periodo complessivo di sette mesi e quindici giorni.

Instaurato il contraddittorio nel giudizio di primo grado, si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, deduceva che con P.D.G. del **22 marzo 2024**, "considerato che in relazione al (secondo) figlio" la DE VITO aveva già usufruito complessivamente di un periodo di assegnazione temporanea pari ad anni due, mesi quattro e giorni quindici, più precisamente dal 3 dicembre 2021 al 18 aprile 2024, le poteva essere concesso un ulteriore periodo di assegnazione temporanea pari a mesi sette e giorni quindici. Conseguentemente l'originaria ricorrente era stata temporaneamente assegnata, ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso il Tribunale di Avellino, a decorrere dal 19 aprile 2024 e fino al 3 dicembre 2024.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza **n. 214/2025** pubblicata il **19.2.2025** (RG 1356/2024), accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della DE VITO

ad essere assegnata ex art. 42-bis presso il Tribunale di Avellino, per il secondo figlio minore, per il periodo massimo complessivo di tre anni “a far data dal 19 aprile 2024”, disponendo l’assegnazione e condannando il Ministero della Giustizia alle spese.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della Giustizia, chiedendone la riforma, deducendo l’erronea ricostruzione del “punto decisivo” e della posizione erariale; l’errata interpretazione dell’art. 42-bis e della *ratio* dell’istituto; l’erronea applicazione del principio del “triennio per ciascun figlio” in caso di figli nati a distanza ravvicinata; l’erronea disapplicazione del P.D.G. 22.3.2024; conseguente riforma del capo relativo alle spese.

L’appellata si è costituito in giudizio e, richiamate le deduzioni spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata.

All’odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va conseguentemente rigettato

1.Vanno tratteggiati, per una più compiuta intellegibilità, i fatti di causa.

1.1 L’originaria ricorrente è madre di due bambini, una femminuccia ed un maschietto, nati rispettivamente il **19.12.2019** e il **3.12.2021**; in relazione alla prima figlia, all’epoca, di età inferiore a tre anni, aveva chiesto, con prima istanza del 10 febbraio 2021, l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso uno degli Uffici giudiziari con sede in Avellino, Napoli, Nola, Salerno o Benevento.

1.2 Con P.D.G. 19 febbraio 2021, 23 settembre 2021 e 17 marzo 2022, la DE VITO veniva temporaneamente assegnata, ai sensi della normativa in parola, in relazione alla figlia primogenita, presso il Tribunale di Avellino, a decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 18 aprile 2024.

1.3 Con istanza del 5 febbraio 2024 la DE VITO chiedeva l'assegnazione temporanea presso il Tribunale di Avellino in relazione alla nascita del figlio secondogenito, avvenuta il 3 dicembre 2021.

1.4 Con P.D.G. del 22 marzo 2024 - considerato che in relazione al secondo figlio (nato il **3.12.2021**) l'odierna appellata aveva già usufruito complessivamente di un periodo di assegnazione temporanea pari ad anni due, mesi quattro e giorni quindici, più precisamente dal 3 dicembre 2021 al 18 aprile 2024, la DE VITO veniva temporaneamente assegnata, ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso il Tribunale di Avellino, a decorrere dal 19 aprile 2024 e fino al 3 dicembre 2024 (per un periodo di assegnazione temporanea pari a mesi sette e giorni quindici sì da sommare il termine di tre anni).

1.5 La sequenza cronologica rilevante è, dunque, pacifica oltre che documentata.

4. I motivi di gravame per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente.

5. Il *thema decidendum* devoluto a questa Corte involge, invero, la corretta interpretazione dell'art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 - la cui *ratio*, in linea astratta e di principio, non è posta in dubbio neppure dalla Difesa di parte appellante – in punto di **limite triennale** e rapporto con il requisito anagrafico di “*figli minori fino a tre anni*”; e, conseguentemente, la legittimità della **limitazione** operata dall'Amministrazione sino al **3.12.2024**.

6. Come noto, invero, l'art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 prevede la possibilità, per il dipendente pubblico **genitore di figli minori fino a tre anni**, di

ottenere un'**assegnazione temporanea** presso una sede di servizio più vicina all'altro genitore, per un periodo **complessivamente non superiore a tre anni**, anche frazionabile.

6.1 Tale beneficio mira a favorire la cura dei figli nella prima infanzia, agevolando il ricongiungimento familiare.

6.2 L'eventuale dissenso del datore di lavoro pubblico deve essere motivato e comunque limitato a "casi o esigenze eccezionali".

7. La *ratio* dell'istituto è, pacificamente, la tutela dell'unità familiare e della cura dei figli nella prima infanzia, attraverso uno strumento di mobilità temporanea "a domanda", che deve essere governato da un bilanciamento non meramente apparente tra interesse privato (di rango costituzionale) e interesse pubblico al regolare andamento dell'amministrazione.

7.1 Tale prospettiva è esplicitata anche nella sentenza impugnata, la quale richiama la finalità di agevolare in modo ampio la conciliazione vita-lavoro, anche sulla scorta della più recente evoluzione giurisprudenziale.

8. Secondo una prima interpretazione più restrittiva della norma, il totale delle assegnazioni temporanee non può superare i tre anni nell'arco dell'impiego, a prescindere dal numero di figli. Una volta usufruito il triennio con il primo figlio, l'eventuale secondo figlio non dà diritto a ulteriori periodi (specie in due periodi consecutivi)

9. Secondo altro orientamento, ogni figlio dà diritto ad un nuovo periodo (max 3 anni) di assegnazione temporanea. Il limite triennale si riferisce a ciascuna nascita, non all'intera carriera. Questa lettura tutela tutti i figli minori, evitando discriminazioni tra primogenito e successivi.

9.1 In tale perimetro rientra anche la questione, valorizzata in sentenza, della lettura del requisito "*figli minori fino a tre anni*" come condizione al momento della domanda e non come limite di durata, nonché il richiamo a precedenti

(in sentenza: la recente decisione del [Cons.Stato. sent.7725-2023](#)) a sostegno della fruibilità in relazione a ciascun figlio.

9.2 La giurisprudenza amministrativa più recente ha, invero, consolidato l'orientamento estensivo.

9.3 Ogni bambino ha diritto alla presenza di entrambi i genitori nei primi anni di vita: negare l'assegnazione per i figli successivi implicherebbe **discriminare i secondogeniti (e oltre)** rispetto ai primogeniti.

9.4 Inoltre, molte disposizioni del T.U. tutela maternità/paternità parlano espressamente di diritti riferiti “a **ciascun** figlio” (ad es. congedi parentali, permessi per allattamento, ecc.)

9.5 L'interpretazione sistematica del Testo Unico maternità/paternità conferma la fruibilità *per ciascun figlio*.

9.6 Si richiama spesso **l'art. 45, comma 2-bis** D.lgs. 151/2001 (introdotto nel 2011), in materia di adozioni/affidamenti: esso consente l'assegnazione temporanea entro i primi tre anni dall'**ingresso del singolo minore** in famiglia, indipendentemente dall'età di quest'ultimo.

9.7 Questo orientamento – ormai prevalente – interpreta il limite triennale **come riferito a ciascun figlio**.

10. La norma va letta in modo costituzionalmente orientato, massimizzando la tutela della famiglia e la condivisione della genitorialità.

10.1 L'assegnazione temporanea serve, come evidenziato anche dal Tribunale a rendere effettiva la *parità nell'accudimento dei figli*, obiettivo che “*non può trovare effettiva esplicazione se il nucleo familiare è diviso e distante per esigenze lavorative*”. Limitare il ricongiungimento al solo primo figlio vanificherebbe questa parità per gli altri figli.

10.2 Concedere il beneficio per *tutti* i figli, invece, favorisce una **dimensione familiare equilibrata** e indirettamente aiuta anche le madri lavoratrici, evitando che l'onere di cura cada solo su di loro.

10.3 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 99/2024, a cui del pari ha fatto cenno il primo Giudice, ha di recente ampliato l'ambito territoriale dell'assegnazione temporanea (non più solo nella provincia/regione dell'altro genitore, ma anche dove risiede la famiglia) proprio per meglio tutelare l'unità familiare.

11. Questo clima giurisprudenziale conferma la tendenza a **potenziare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro**, non a limitarli.

11.1 In base a tale lettura, **ogni nascita** (o ingresso di un minore adottato) consente al genitore un nuovo periodo di assegnazione temporanea fino a tre anni, se richiesto e accordato secondo i requisiti di legge.

11.2 Non vi è un tetto unico cumulativo: ad esempio, un dipendente che abbia già fruito di un'assegnazione triennale per il primo figlio può ottenerne un'altra assegnazione temporanea per il secondo figlio, e così via, sempre nel limite di tre anni *per figlio*.

11.3 Già la prassi amministrativa iniziale aveva aperto la strada a questa interpretazione.

11.4 Il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, con parere del 4 maggio 2004, aveva chiarito che il limite dei tre anni non andava inteso rigidamente legato all'età del bambino, ma solo come requisito al momento della richiesta: *“il limite di età (figli al di sotto dei tre anni) determina solo l'arco temporale entro cui va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria”*.

11.5 Questo significa (cfr. sito internet del Ministero della Giustizia voce “Assegnazione temporanea per maternità” aggiornato al 15.11.2023) che se il genitore presenta istanza quando il figlio ha, ad esempio, 2 anni, può ottenere

l'assegnazione per un triennio intero *oltre* il compimento dei 3 anni del bambino (nell'esempio, fino ai 5 anni di età) .

11.6 Tale interpretazione estensiva – avallata dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 4.5.2004 – **proietta la durata dell'assegnazione anche oltre il terzo anno di vita del minore**, purché nel rispetto del periodo massimo di tre anni per ogni istanza.

11.7 Questo presuppone implicitamente che *ogni figlio* costituisca un titolo autonomo per richiedere il beneficio (altrimenti, esaurito il triennio con un figlio, non avrebbe senso discettare di protrarre l'assegnazione oltre i 3 anni d'età – scenario possibile solo se un secondo figlio ne giustifica la continuazione).

11.8 Il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10 agosto 2023 n. 7725 ha autorevolmente affermato che *“ai sensi dell’art. 42-bis D.lgs. 151/2001 [...] l’assegnazione temporanea può applicarsi anche ai figli successivi al primo senza il limite dei tre anni”*. Il caso riguardava un agente di Polizia di Stato al quale l'Amministrazione aveva negato il trasferimento per il secondo figlio, sostenendo che avendo già usufruito del periodo massimo (3 anni) per il primogenito, nulla più gli spettasse. Il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado (TAR Lombardia), **ha respinto questa interpretazione limitativa**, sancendo che **la regola dei tre anni di assegnazione si applica anche per i figli nati dopo il primo**. Orbene il Tribunale irpino, nella sentenza impugnata enuncia chiaramente questo principio: *“ottenuta l’assegnazione temporanea, la stessa si potrà protrarre oltre i tre anni del minore”*.

12. Nel caso di specie, invero, la dipendente aveva chiesto l'assegnazione nel 2024, quando il secondogenito aveva 2 anni e alcuni mesi e quindi avrebbe potuto fruirne fino al 2027 (allorquando il bambino avrebbe avuto circa 5 anni, come nell'esempio presente sul sito del Ministero).

12.1 Il Tribunale aveva ritenuto corretto che potesse essere superato, durante l'assegnazione temporanea, il terzo compleanno del minore, poiché ciò che conta è, all'atto della domanda, che il figlio fosse minore di 3 anni.

13. Il **Ministero della Giustizia** con provvedimento 22.3.2024 aveva, invece, autorizzato l'originaria ricorrente, solo fino al terzo compleanno del figlio (3 dicembre 2024), quantificando esattamente il periodo residuo possibile in *"mesi sette e giorni quindici"* – dal 19/4/2024 al 3/12/2024 – perché *"in relazione al figlio [secondogenito] l'odierna ricorrente aveva già usufruito complessivamente di un periodo di assegnazione temporanea pari a anni 2, mesi 4 e giorni 15 (dal 3.12.2021 al 18.4.2024)"*. In sostanza l'Amministrazione, contando il tempo che la dipendente era già rimasta in assegnazione (formalmente per la primogenita, ma di fatto in quel periodo era nato anche il secondogenito), aveva concluso che per arrivare a tre anni complessivi mancavano circa 7 mesi, e solo quelli ulteriori concedeva.

13.1 Il Ministero distingue tra il principio in astratto (fruizione per ciascun figlio), che non nega, e la questione concreta della **sovrapposizione temporale** tra i due minori.

13.1.1. Sostiene in sostanza la Difesa del Ministero che *"se è il minore il soggetto titolare del diritto alle cure genitoriali per un massimo di tre anni, ciò che conta è la presenza del genitore per il tempo di legge e non importa se tale tempo è condiviso con uno o più fratelli"*.

13.1.2 In quest'ottica, **ogni bambino ha diritto a 3 anni di cure genitoriali**, ma *non oltre*: se – come nel caso di figli nati a breve distanza – un periodo di assegnazione soddisfa contemporaneamente le esigenze di due bambini, questi **hanno già ottenuto il loro "tempo di cura"** e non si giustifica prolungarlo ulteriormente per sommare altri tre anni *per ciascuno*.

13.2 La Difesa dell'appellante cita a sostegno, giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, ord. 13.5.2021) che, in un caso analogo, aveva ragionato

nel senso che, dal punto di vista dei bambini, è irrilevante se la domanda di assegnazione fosse stata formalmente presentata per uno solo di essi, laddove poi *entrambi* avevano di fatto beneficiato della presenza del genitore; diversamente, **ammettere un'ulteriore proroga produrrebbe “un effetto distorto della norma consistente nell'assegnazione per un periodo continuativo ben oltre il triennio sia per l'uno che per l'altro figlio”**.

13.3 Diversamente, opina la medesima Difesa, si **“snaturerebbe la finalità”** dell'istituto, *“trasformando un trasferimento temporaneo in definitivo di fatto”*, con impatto organizzativo grave.

14. Sostiene, da ultimo, il Ministero appellante che l'argomentazione incentrata sul parametro relativo alla durata/limite dell'assegnazione provvisoria correttamente applicato, nel caso concreto, fosse, al contempo, tale da rendere adeguatamente motivato il dissenso espresso dal datore di lavoro al protrarsi dell'assegnazione provvisoria, nel provvedimento disapplicato dal Tribunale.

15. Venendo più specificamente ai motivi di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito alla Difesa la tesi del *“triennio unico nella carriera”*, mentre la posizione sarebbe stata diversa; e, in ogni caso, censura l'interpretazione estensiva della norma fatta propria dal Tribunale .

15.1 Orbene, anche a voler valorizzare la diversa modulazione proposta in appello (non *“un triennio nella carriera”*, ma *“non sommatoria automatica in caso di nascite ravvicinate”*), resta fermo che la medesima Difesa introduce un **criterio decurtativo**, non desumibile dal dato testuale della norma e fondato su un presupposto fattuale (beneficio di cura “già assicurato” al secondogenito) surrettiziamente introdotto nel giudizio in assenza di alcun elemento specifico (diverso dalla mera cronologia anagrafica) idoneo a dimostrare in concreto una “piena sovrapposizione” dedotta dalla parte Appellante.

15.2 Insistendo sul “tempo di cura già condiviso”, parte appellante finisce per introdurre un limite ulteriore, non previsto dalla norma (né richiamato in modo specifico nelle fonti citate), che risulterebbe idoneo a comprimere il diritto del figlio secondogenito proprio per la contingenza -meramente cronologica- di una nascita ravvicinata.

15.3 L'appellante sostiene che, poiché il secondogenito è nato durante la vigenza dell'assegnazione già concessa per la primogenita, egli avrebbe “di fatto” beneficiato della presenza genitoriale e che ciò giustificerebbe un computo “per residuo”, impedendo la sommatoria di due trienni pieni.

15.4 Tale ricostruzione poggia, però, su una **presunzione** non normativamente tipizzata e su un salto logico privo di adeguato supporto istruttorio: dal mero dato cronologico della coesistenza di due minori nella fascia infratriennale si inferisce automaticamente che la tutela richiesta per il secondogenito sia stata integralmente (o in misura “computabile”) già soddisfatta, sì da legittimare la decurtazione del periodo.

15.5 Orbene, **non risulta** che l'art. 42-bis subordini l'accesso o l'estensione del beneficio ad un accertamento in concreto della “quantità” di cure effettivamente prestate, né che consenta di trasformare il limite massimo triennale – previsto per l'assegnazione – in un “monte-ore” familiare ripartibile tra fratelli, con effetti decurtativi automatici sul secondo figlio.

15.6 Ancora: **non risulta** in atti una base probatoria individualizzata (condizioni del minore, organizzazione familiare, concreta incidenza della presenza genitoriale sulla cura del secondogenito) che consenta di fondare la limitazione su elementi fattuali diversi dalla mera anagrafe. L'assunto dell'appellante rimane dunque una **illazione argomentativa**: la norma tutela, in via generale e oggettiva, l'interesse del minore nella prima infanzia e la ricomposizione del nucleo familiare attraverso uno strumento “a domanda”, e non prevede che la nascita ravvicinata si traduca automaticamente in una riduzione del diritto del figlio successivo.

15.7 Conseguentemente, la tesi ministeriale, ove accolta, finirebbe per introdurre un criterio di “penalizzazione” proprio delle famiglie con figli ravvicinati, in frizione con la logica già richiamata di evitare trattamenti differenziati e discriminatori tra primogeniti e figli successivi.

15.8 Come già evidenziato, il P.D.G. 22.3.2024 ha limitato l’assegnazione sino al **3.12.2024** sulla base di un criterio di imputazione “residuale” (periodo 3.12.2021–18.4.2024 già considerato come fruito in relazione al secondogenito).

15.8.1 Il provvedimento in esame, qualificato come “proroga” relativa alla prima richiesta, è dunque espressamente ancorato alla figlia primogenita (indicata nominativamente per data di nascita) e quantifica la fruizione in mesi, quale presupposto della proroga; ne discende che l’operazione di imputazione retroattiva di tali periodi al diverso titolo azionato per il secondogenito non trova base nel contenuto degli atti amministrativi, risolvendosi in una trasformazione della seconda richiesta in mera continuazione della prima (quando la prima non poteva, ovviamente, tener conto del secondogenito) .

15.9 Tale criterio si pone in contrasto con l’interpretazione accolta dal primo giudice e condivisa e fatta propria da questa Corte, sulla base delle argomentazioni sopra riportate a sostegno dell’interpretazione estensiva della norma per cui: (a) il requisito dei “tre anni” rileva al momento della domanda; (b) il periodo massimo triennale è fruibile – nei limiti legali – senza automatica cessazione al compimento del terzo anno; (c) il beneficio opera in relazione al singolo figlio, evitando che la fruizione per un figlio precluda o riduca quella per un altro.

15.10 Né l’art. 42-bis prevede -ad avviso di questo Collegio- un meccanismo di “imputazione *inter*-figlio” basato sulla mera coesistenza nella fascia infra-triennale: la disposizione conosce unicamente a) la **richiesta** riferita al genitore con figli minori di tre anni e b) un limite massimo triennale, con (c)

eventuale dissenso **motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali**; non contempla, invece, una decurtazione automatica del diritto del figlio successivo per il solo fatto di essere nato durante l'assegnazione concessa per altro figlio e limitato al compimento dei tre anni per quest'ultimo (e tantomeno che la nascita o la necessità di assistenza di un secondo figlio vale a prorogare il periodo assegnato in relazione al primo figlio).

15.11 Accogliere tale costruzione equivarrebbe a convertire il limite triennale in un “monte-tempo familiare” ripartibile tra fratelli, introducendo per via interpretativa una penalizzazione proprio delle famiglie con figli ravvicinati, in contrasto con l'esigenza — già valorizzata in sentenza — di evitare un trattamento deteriore per i secondogeniti

15.12 L'opzione interpretativa adottata dalla Difesa del Dicastero muove da un dato (la compresenza di due minori nella fascia infra-triennale) e ne trae una conseguenza giuridica (la “consumazione” del triennio del secondogenito) che la norma non autorizza (la norma avrebbe dovuto dire, seguendo questo ragionamento, che per il secondogenito l'assegnazione può essere concessa sino al compimento dei tre anni del minore e così via per i figli successivi).

15.13 Anche ammesso che la presenza del genitore presso la sede “vicina” possa aver prodotto, sul piano fattuale, un vantaggio anche per il secondo figlio: ciò non consente di degradare la seconda istanza ad una sorta di proroga della prima, perché la tutela ex art. 42-bis è strutturata come **assegnazione su domanda** e non come “credito di cura” da imputare retroattivamente.

15.14 Se si ammettesse la decurtazione automatica per sovrapposizione, l'istituto finirebbe per operare **in senso inverso** alla sua *ratio*: invece di garantire la ricomposizione del nucleo nei primi anni di vita dei figli, introdurrebbe un criterio che riduce la tutela proprio al figlio nato dopo, per una circostanza meramente cronologica.

15.15 Tale esito conferma l'illegittimità della limitazione che, nella vicenda in esame, risulta sorretta da un mero calcolo interpretativo e non da “casi o esigenze eccezionali”, che vanno concretamente esternate per consentire di limitare, in un corretto bilanciamento di interessi (che tenga conto da un lato dell'esigenza di **ricomposizione del nucleo familiare nei primissimi anni** e di tutela di famiglia/infanzia e parità genitoriale, e dall'altro, delle esigenze organizzative degli Uffici coinvolti) il diritto in esame.

15.16 L'**eventuale dissenso del datore pubblico (una volta comparati, in un corretto bilanciamento, i superiori interessi), deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.** Tale previsione non può essere elusa mediante un mero “calcolo residuo” fondato su una presunzione di sovrapposizione e senza, è il caso di ribadirlo, una motivazione riconducibile a “casi o esigenze eccezionali” che del ridetto effettivo bilanciamento tenga conto e sia successivamente controllabile, esternandosi, in potenza, con ragioni organizzative e di servizio, che prevalgano, nel caso concreto, sulla **ricomposizione del nucleo familiare**

15.17 Dalla documentazione versata in atti, emerge che la **limitazione alla durata** dell'assegnazione provvisoria, ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concessa alla DE VITO presso il Tribunale di Avellino - **sino al 3 dicembre 2024** - e, dunque, per un tempo inferiore a tre anni e collegata al raggiungimento dei tre anni di età del secondo figlio -, non è giustificata da alcuna esigenza organizzativa o “casi eccezionali”, ma esclusivamente basata su una tesi interpretativa, qui ritenuta non corretta.

15.18 Un “mero calcolo”, costruito su presunzione di cura sovrapposta, non equivale alla motivazione eccezionale richiesta dalla legge per comprimere l'assegnazione: esso sostituisce al bilanciamento legale un criterio non tipizzato, sottraendo la decisione amministrativa al controllo di ragionevolezza e proporzionalità richiesto dalla disposizione.

16. La novità, la complessità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettivo controvertibilità della questione giuridica trattata, foriera di pronunce di segno difforme in seno alla giurisprudenza di merito, e non ancora affrontata, nei termini qui in esame, dalla giurisprudenza di legittimità, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.

16.1 Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017; da ultimo Cass.ord. civ. sez.lav. n.17369 del 27 giugno 2025)

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;

compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio;

Così deciso in Napoli in data 12 febbraio 2026

Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Vincenza Totaro